



Tribunale ordinario di Reggio Emilia

SI COMUNICA A:
Avv.FERRARI GABRIELE
VIA CHE GUEVARA 2
REGGIO EMILIA
n. fax: 0522-286483

Sezione **SS** - c/o Tribunale Reggio Emilia
Comunicazione di cancelleria
Tipo proced. Contenzioso
Numero di ruolo generale: **7633/2010**
Giudice: **BOIARDI SIMONA**
Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale

[REDACTED]
Avv. ZAMAGNI LUCA

Avv. SAVIGNI SILVIA

Avv. SECCHI FRANCESCA

Convenuto principale

BANCA CR FIRENZE SPA

Avv. FERRARI GABRIELE

Avv. MORERA UMBERTO

Oggetto: Scioglimento di riserva
Testo comunicazione
Vedi allegato

Reggio nell'Emilia 20/12/2010

IL CANCELLIERE

Procedimento ex art.696 bis c.p.c. n. 7633/2010 r.g.



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice

a scioglimento di riserva, assunta in data 16-12-2010, ha pronunciato la seguente

ordinanza

rilevato che i ricorrenti [redacted] e [redacted] hanno depositato – in data 15-11-2010 – un ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., chiedendo che venisse nominato un consulente tecnico d'ufficio per l'espletamento di una consulenza a fini conciliativi;

rilevato che i ricorrenti deducono di avere subito ingenti danni dalle operazioni di negoziazione titoli poste in essere dalla Banca CR Firenze spa Filiale Promotori (ramo d'azienda successivamente ceduto a San Paolo Invest Sim spa), per il tramite del promotore [redacted] nell'ambito del deposito amministrato a loro intestato;

rilevato, che nel ricorso introduttivo viene prospettata la mancanza di un valido contratto quadro, una gestione titoli inadeguata, l'inadempimento degli obblighi informativi nonché la sussistenza di profili di conflitto di interessi in diverse negoziazioni effettuate;

rilevato che si sono costituiti in giudizio San Paolo Invest SIM spa; Banca CR Firenze spa e [redacted] sollevando diverse eccezioni preliminari;

rilevato, in particolare, che San Paolo Invest SIM spa ha eccepito:

- la tardività della notifica del ricorso e del decreto (effettuata a SPI solo il 3 dicembre 2010 e, quindi, successivamente al termine fissato dal giudice del 30 novembre 2010);
- l'incompetenza funzionale del giudice adito in quanto gli atti di istruzione preventiva, ivi compreso il procedimento di cui all'art.696

Handwritten signature

bis c.p.c., rientrerebbero nella competenza del Presidente del Tribunale;

- la propria carenza di legittimazione passiva;

rilevato che tutti i resistenti hanno eccepito, l'inammissibilità del proposto ricorso, essendo contestata la sussistenza di un qualsiasi profilo di responsabilità nonché la fondatezza di qualsivoglia pretesa risarcitoria ed evidenziando come la decisione della controversia implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse e una delicata attività istruttoria preliminare;

Deve rigettarsi, preliminarmente, l'eccezione di improcedibilità per tardiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione tenuto conto che l'atto introduttivo del presente procedimento risulta essere stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 29-11-2010 (quindi nei termini) alla luce del principio di cui alla sentenza della Cass. Sez. Unite 4-5-2006 n.10216.

Tale pronuncia ha, infatti affermato che :*" risulta presente nell'ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Con la conseguenza, che, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso (costituzionalmente, appunto, adeguato) che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. E con l'ulteriore corollario che, ove tempestiva, quella consegna evita appunto alla parte la decadenza correlata alla inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata".*

Si evidenzia, peraltro, come San Paolo Invest Sim spa (che ha ricevuto la notifica il 3 dicembre 2010) si è regolarmente costituita in giudizio e

non ha richiesto un differimento dell'udienza per non avere avuto un termine sufficientemente congruo per le proprie difese;
Parimenti infondata deve ritenersi, l'eccezione di parte resistente in ordine alla competenza funzionale del Presidente del Tribunale avendo il Presidente delegato tale competenza nelle tabelle organizzative dell'ufficio giudiziario.

Occorre a questo punto effettuare una valutazione di ammissibilità del mezzo di istruzione preventiva qui richiesto.

Il testo dell'art. 696 bis c.p.c. così recita: *"L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.*

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili".

La mera lettura del testo normativo come sopra riportato consente, quindi, di affermare che sicuramente allo strumento processuale in questione difetta la natura cautelare, prescindendo del tutto dal requisito del periculum.

Ancora, sicuramente detto strumento può trovare applicazione unicamente allorché si controverta in tema di obbligazioni contrattuali ovvero da fatto illecito, non essendo applicabile - per converso - in

ipotesi di controversie fondate su titoli diversi (quali, ad esempio, la materia del diritto di famiglia).

In detto contesto, peraltro, la finalità conciliativa del contenzioso in essere tra le parti (e non ancora trasfuso nel giudizio di merito) deve costituire potenziale esito del procedimento (in funzione del tenore degli accertamenti tecnici demandati al perito e, quindi, dell'attività peritale in concreto compiuta), ma non deve necessariamente preesistere allo svolgimento di detta attività quale comune intenzione delle parti, espressamente dichiarata a prescindere dal contenuto della consulenza. Se così fosse si determinerebbe da un lato l'inconcepibile effetto di rimettere alla mera discrezionalità della controparte la concreta applicabilità dello strumento processuale (consentendo al resistente la possibilità di paralizzare la richiesta ex art. 696 bis c.p.c. semplicemente dichiarando l'insussistenza di alcuna disponibilità alla conciliazione) e dall'altro priverebbe di senso giuridico la previsione di cui al citato articolo, laddove è previsto che *"Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti"* (previsione che esclude il requisito della necessità del tentativo conciliativo).

Ed allora, l'unico controllo che deve essere demandato al giudice in relazione alla ammissibilità della richiesta ex art. 696 bis c.p.c. non è quello della utilità della anticipazione della consulenza ai precipui ed esclusivi fini della conciliazione, bensì quello della ammissibilità, rilevanza ed utilità della consulenza in relazione alla materia del contendere, per evitare di dare corso alla assunzione di prove (in via preventiva) che nel giudizio ordinario non vi sarebbe motivo di disporre ovvero che potrebbero essere disposte solo all'esito di un più completo e chiaro quadro istruttorio.

Nella fattispecie che qui ci occupa sono numerose le questioni controverse che necessitano di preliminare verifica istruttorio, da acquisire aliunde, rispetto all'accertamento peritale; le parti discutono, infatti, in ordine alla sussistenza o meno di un valido contratto di gestione patrimoniale, vi è contrasto degli assunti tra mera

negoziazione di ordini o gestione finanziaria, vi è contestazione in ordine al profilo di rischio dell'investitore, all'assolvimento degli obblighi informativi e in ordine alla sussistenza di conflitto di interesse.

Si tratta di circostanze che formano tutte oggetto di un onere probatorio a carico delle parti e che, quindi, non possono essere rimesse, allo stato, all'accertamento di un esperto in materia finanziaria (che può solo trarre valutazioni di natura squisitamente tecnica da fatti o atti già circoscritti nel loro verificarsi) ma devono costituire oggetto di preliminari atti istruttori di diversa natura;

ritenuto, pertanto, che pur volendosi accedere a un'interpretazione dell'istituto che non vanifichi la portata conciliativa e deflattiva dello stesso, si deve ritenere inammissibile nel caso in esame il richiesto ATP dovendosi preliminarmente accertarsi l'an della asserita responsabilità e relativo nesso di causalità;

ritenuto, per quanto concerne le spese di lite che possa procedersi ad una compensazione delle stesse tra le parti, atteso che la pronuncia riguarda profili di utilizzabilità e ammissibilità di uno strumento processuale sul quale non si è, ancora, formata una consolidata interpretazione;

PQM

Ritiene infondate le eccezioni di improcedibilità per tardività della notifica del ricorso e del decreto nonché l'eccezione in ordine alla competenza funzionale del Presidente del Tribunale;

Dichiara inammissibile il ricorso proposto


Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

Si comunichi

Reggio Emilia, 17-12-2010

Il giudice

(dott.ssa Simona Boiardi)



Simona Boiardi